

**Legge federale
sulla fusione, la scissione, la trasformazione
e il trasferimento di patrimonio
(Legge sulla fusione; LFus)**

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 2000²,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio.³

² Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie.

³ Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 1995⁴ sui cartelli.

RU **2004** 2617

¹ RS **101**

² FF **2000** 3765

³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁴ RS **251**

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a.⁵ *soggetti giuridici*: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico;
- b. *società*: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i;
- c. *società di capitali*: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;
- d. *istituti di diritto pubblico*: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica;
- e. *piccole e medie imprese*: le società che non sono debentrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti:⁶
 1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,
 2. cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
 - 3.⁷ media annua di 250 posti in organico a tempo pieno;
- f. *soci*: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;
- g. *titolari di quote*: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;
- h. *assemblea generale*: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente;
- i. *istituti di previdenza*: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

⁸ RS **831.40**

Capitolo 2: Fusione di società

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Principio

¹ Le società possono operare fusioni mediante:

- a. l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);
- b. l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione).

² La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.

Art. 4 Fusioni permesse

¹ Le società di capitali possono operare una fusione:

- a. con altre società di capitali;
- b. con società cooperative;
- c. in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
- d. in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio.

² Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione:

- a. con altre società in nome collettivo o in accomandita;
- b. in veste di società trasferenti, con società di capitali;
- c. in veste di società trasferenti, con società cooperative.

³ Le società cooperative possono operare una fusione:

- a. con altre società cooperative;
- b. con società di capitali;
- c. in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
- d. in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio;
- e. in veste di società trasferenti, se prive di certificati di quota, con associazioni iscritte nel registro di commercio.

⁴ Le associazioni possono operare fusioni tra loro. Le associazioni iscritte nel registro di commercio possono inoltre operare una fusione:

- a. in veste di società trasferenti, con società di capitali;
- b. in veste di società trasferenti, con società cooperative;
- c. in veste di società assuntrici, con società cooperative prive di certificati di quota.

Art. 5 Fusione di una società in liquidazione

¹ Una società in liquidazione può partecipare a una fusione, in veste di società trasferente, se la ripartizione del patrimonio non è ancora iniziata.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve attestare all'ufficio del registro di commercio l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.

Art. 6 Fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti

¹ Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti. Questa condizione non si applica nella misura in cui creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.⁹

Sezione 2: Quote sociali e diritti societari

Art. 7 Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari

¹ I soci della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla società assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante.

² Nell'ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite.

³ In caso di assunzione della loro società da parte di una società di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota.

⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁴ La società assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della società trasferente.

⁵ La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un'indennità adeguata per i diritti speciali della società trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari.

⁶ La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della società trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione.

Art. 8 Indennità

¹ Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono prevedere la possibilità per i soci di scegliere tra quote sociali o diritti societari e un'indennità.

² Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono anche prevedere che sarà versata solamente un'indennità.

Sezione 3: Aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio

Art. 9 Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione

¹ In caso di fusione mediante incorporazione, la società assuntrice aumenta il suo capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.

² Le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁰ relative ai conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla fusione.

Art. 10 Costituzione di una nuova società in caso di fusione mediante combinazione

Le disposizioni del Codice civile¹¹ e del Codice delle obbligazioni¹² relative alla costituzione di una società si applicano alla costituzione di una nuova società nell'ambito della fusione mediante combinazione. Le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura non sono applicabili.

Art. 11 Bilancio intermedio

¹ Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la data di conclusione del contratto di fusione o se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio intermedio.

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 210

¹² RS 220

² Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

- a. non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b. le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4: Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica

Art. 12 Conclusioni del contratto di fusione

¹ Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

² Esso richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale, rispettivamente dei soci delle società partecipanti alla fusione (art. 18).

Art. 13 Contenuto del contratto di fusione

¹ Il contratto di fusione contiene:

- a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica della nuova società;
- b. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sulla qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- c. i diritti che la società assuntrice garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;
- d. le modalità di scambio delle quote sociali;
- e. la data a decorrere dalla quale le quote sociali o i diritti societari conferiscono il diritto di partecipare all'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolari modalità di tale diritto;
- f. se del caso, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 8;
- g. la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente si considerano compiuti per conto della società assuntrice;
- h. tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione e ai soci amministratori;
- i. se del caso, la designazione dei soci illimitatamente responsabili.

² Il capoverso 1 lettere c-f non si applica in caso di fusione tra associazioni.

Art. 14 Rapporto di fusione

¹ Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.

³ Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

- a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
- b. il contratto di fusione;
- c. il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d. se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità;
- e. le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;
- f. se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice;
- g. se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione;
- h. in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;
- i. le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
- j. le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione;
- k. se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.

⁴ In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società.

⁵ Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni.

Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione

¹ Se la società assuntrice è una società di capitali o una società cooperativa con quote sociali, le società partecipanti alla fusione devono far verificare da un perito revisore abilitato il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio su cui poggia la fusione. Esse possono designare un perito revisore comune.¹³

¹³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.

³ Le società partecipanti alla fusione devono fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.¹⁴

⁴ Nella relazione scritta di revisione, il perito revisore indica:¹⁵

- a. se l'aumento di capitale previsto dalla società assuntrice è sufficiente a salvaguardare i diritti dei soci della società trasferente;
- b. se il rapporto di scambio delle quote sociali o l'indennità è ragionevole;
- c. il metodo in base al quale è stato determinato il rapporto di scambio e i motivi per i quali il metodo applicato è adeguato;
- d. se del caso, l'importanza relativa assegnata ai diversi metodi applicati al fine di determinare il rapporto di scambio;
- e. le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio.

Art. 16 Diritto di consultazione

¹ Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione:

- a. il contratto di fusione;
- b. il rapporto di fusione;
- c. la relazione di revisione;
- d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

³ I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁴ Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 17 Modifiche patrimoniali

¹ Qualora le componenti attive o passive del patrimonio di una delle società partecipanti alla fusione subiscano modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell'assemblea generale, l'organo superiore di direzione o di amministrazione di tale società deve informarne gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle altre società partecipanti alla fusione.

² Gli organi superiori di direzione o di amministrazione di tutte le società partecipanti alla fusione esaminano se il contratto di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; se tale è il caso, devono ritirare la proposta di approvazione del contratto. Negli altri casi devono indicare all'assemblea generale i motivi per cui il contratto non dev'essere modificato.

Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio**Art. 18** Decisione di fusione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:¹⁶

- a. per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del loro valore nominale;
- b. per la società di capitali assunta da una società cooperativa, l'approvazione di tutti gli azionisti, rispettivamente di tutti i soci nel caso di una società a garanzia limitata;
- c.¹⁷ per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
- d. per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali o delle responsabilità personali, almeno tre quarti di tutti i soci;
- e. per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

² Per le società in nome collettivo o in accomandita, il contratto di fusione necessita dell'approvazione di tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia disporre che è sufficiente l'approvazione di tre quarti dei soci.

³ Qualora una società in accomandita per azioni assuma un'altra società, oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l'approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.

⁴ Se, a seguito dell'assunzione di una società anonima o di una società in accomandita per azioni ad opera di una società a garanzia limitata, è introdotto un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.

⁵ Se il contratto di fusione prevede semplicemente un'indennità, la decisione di fusione necessita dell'approvazione del 90 per cento almeno dei soci della società trasferente titolari di un diritto di voto.

⁶ Qualora la fusione comporti una modifica dello scopo sociale per i soci della società trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare tale scopo occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest'ultima decisione deve soddisfare le due esigenze relative alla maggioranza.

Art. 19 Diritto di recesso in caso di fusione di associazioni

¹ I membri di associazioni possono recedere dall'associazione entro due mesi dalla decisione di fusione.

² Il recesso vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione.

Art. 20 Atto pubblico

¹ La decisione di fusione richiede l'atto pubblico.

² Questa disposizione non si applica alla fusione tra associazioni.

Art. 21 Iscrizione nel registro di commercio

¹ Quando la decisione di fusione è stata presa dall'insieme delle società partecipanti alla fusione, gli organi superiori di direzione o di amministrazione di queste ultime devono chiedere l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

² Se la società assuntrice deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all'ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all'aumento del capitale (art. 652g CO¹⁸).

³ La società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della fusione.

⁴ Il presente articolo non si applica alle associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio.

¹⁸ RS 220

Art. 22 Validità giuridica

¹ La fusione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi della società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 1995¹⁹ sui cartelli.

² La fusione di associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio acquisisce validità giuridica quando tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.

Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali**Art. 23** Condizioni

¹ Le società di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se:

- a. la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppure
- b. un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.

² Qualora la società di capitali assuntrice non possieda la totalità, ma il 90 per cento almeno delle quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se:

- a. ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della società di capitali assuntrice, un'indennità ai sensi dell'articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; e
- b. dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilità personali.

Art. 24 Agevolazioni

¹ Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a e f-i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né far verificare il contratto di fusione (art. 15), né garantire il diritto di consultazione (art. 16), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione (art. 18).

² Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 2 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a, b e f-i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale

¹⁹ RS 251

per decisione (art. 18). Il diritto di consultazione di cui all'articolo 16 va garantito almeno trenta giorni prima della richiesta d'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

Sezione 7: Protezione dei creditori e dei lavoratori

Art. 25 Garanzia dei crediti

¹ La società assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle società partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validità giuridica.

² Le società partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione.²⁰

³ L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito.

⁴ In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

Art. 26 Responsabilità personale dei soci

¹ I soci della società trasferente che, prima della fusione, rispondevano dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa è anteriore a tale data.

² I diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci per i debiti della società trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica. Se il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione della decisione di fusione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale per i debiti della società assuntrice.

³ Per i prestiti obbligazionari e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano stati rimborsati, salvo che il prospetto preveda altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 1157 e seguenti del Codice delle obbligazioni²¹.

²⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

²¹ RS 220

Art. 27 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale

¹ Il trasferimento dei rapporti di lavoro alla società assuntrice è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni²².

² I lavoratori delle società partecipanti alla fusione possono chiedere, conformemente all'articolo 25, che siano garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

³ I soci della società trasferente che rispondevano dei suoi debiti prima della fusione continuano a rispondere dei debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

¹ La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la società trasferente e la società assuntrice, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni²³.

² La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all'articolo 18. L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull'esito della consultazione all'assemblea generale, prima della decisione.

³ Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società assuntrici con sede all'estero.

Capitolo 3: Scissione di società**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 29** Principio

La scissione di una società può avvenire:

- a. dividendo l'insieme del suo patrimonio e trasferendolo ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici; la società trasferente è sciolta e cancellata dal registro di commercio (divisione); oppure
- b. trasferendo una o più parti del suo patrimonio ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici (separazione).

²² RS 220

²³ RS 220

Art. 30 Scissioni permesse

Le società di capitali e le società cooperative possono scindersi in società di capitali o in società cooperative.

Sezione 2: Quote sociali e diritti societari**Art. 31**

¹ Nell'ambito della scissione, le quote sociali e i diritti societari vanno salvaguardati conformemente all'articolo 7.

² Ai soci della società trasferente possono essere attribuiti:

- a. quote sociali o diritti societari di tutte le società partecipanti alla scissione che siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione simmetrica);
- b. quote sociali o diritti societari di talune o di tutte le società partecipanti alla scissione che non siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione asimmetrica).

Sezione 3:**Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio****Art. 32** Riduzione del capitale in caso di separazione

Gli articoli 733, 734, 788 capoverso 2 e 874 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni²⁴ non si applicano se la società trasferente riduce il suo capitale a seguito della separazione.

Art. 33 Aumento del capitale

¹ La società assuntrice deve aumentare il capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.

² Le disposizioni del Codice delle obbligazioni²⁵ sui conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla scissione.

Art. 34 Costituzione di una nuova società

Alla costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni²⁶ relative alla costituzione di una società. Le disposizioni relative al numero dei promotori di società di capitali e ai conferimenti in natura non si applicano.

²⁴ RS 220

²⁵ RS 220

²⁶ RS 220

Art. 35 Bilancio intermedio

¹ Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l'elaborazione del progetto di scissione oppure se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali dopo la chiusura del bilancio, le società partecipanti alla scissione devono stilare un bilancio intermedio.

² Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

- a. non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b. le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4:**Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica****Art. 36** Contratto di scissione e progetto di scissione

¹ Se una società trasferisce per scissione parti del suo patrimonio a società preesistenti, gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione devono concludere un contratto di scissione.

² Se una società intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a società costituende, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione.

³ Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale (art. 43).

Art. 37 Contenuto del contratto di scissione o del progetto di scissione

Il contratto di scissione o il progetto di scissione contiene:

- a. la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla scissione;
- b. un inventario con la chiara designazione, la ripartizione e l'attribuzione delle componenti attive e passive del patrimonio, nonché l'attribuzione delle parti dell'azienda; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali devono essere indicati singolarmente;
- c. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d. i diritti che la società assuntrice riconosce ai titolari di diritti speciali, di quote sociali senza diritto di voto o di buoni di godimento;

- e. le modalità dello scambio delle quote sociali;
- f. la data a decorrere da cui le quote sociali o i diritti societari danno diritto a una parte dell'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolarità di tale diritto;
- g. la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente sono considerati compiuti per conto della società assuntrice;
- h. ogni vantaggio particolare concesso ai membri di un organo superiore di direzione o di amministrazione o ai soci amministratori;
- i. un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a causa della scissione.

Art. 38 Beni non attribuiti

¹ Una componente attiva del patrimonio che non può essere attribuita in base al contratto di scissione o al progetto di scissione:

- a. in caso di divisione, appartiene in comproprietà a tutte le società assuntrici in proporzione al patrimonio netto spettante loro in virtù del contratto di scissione o del progetto di scissione;
- b. in caso di separazione, resta in seno alla società trasferente.

² Il capoverso 1 si applica per analogia ai crediti e ai diritti immateriali.

³ Le società partecipanti a una divisione sono solidalmente responsabili dei debiti che non possono essere attribuiti in base al contratto di scissione o al progetto di scissione.

Art. 39 Rapporto di scissione

¹ Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione redigono un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto scritto previo consenso di tutti i soci.

³ Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

- a. lo scopo e le conseguenze della scissione;
- b. il contratto o il progetto di scissione;
- c. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d. le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio;
- e. se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla scissione;

- f. in caso di scissione cui partecipano società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;
- g. le ripercussioni della scissione sui lavoratori delle società partecipanti alla scissione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
- h. le ripercussioni della scissione sui creditori delle società partecipanti alla scissione.

⁴ In caso di costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione, il progetto di statuto della nuova società va allegato al rapporto di scissione.

Art. 40 Verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione

L'articolo 15 si applica per analogia alla verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione.

Art. 41 Diritto di consultazione

¹ Durante i due mesi precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla scissione:

- a. il contratto o il progetto di scissione;
- b. il rapporto di scissione;
- c. la relazione di revisione;
- d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

³ I soci possono chiedere alle società partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁴ Ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione.

Art. 42 Informazione sulle modifiche patrimoniali

L'articolo 17 si applica per analogia alle informazioni sulle modifiche patrimoniali.

Sezione 5: Decisione di scissione e atto pubblico

Art. 43 Decisione di scissione

¹ Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione possono sottoporre per decisione il contratto o il progetto di scissione all'assemblea generale soltanto dopo aver prestato garanzia conformemente all'articolo 46.

² Per la decisione occorrono le maggioranze di cui all'articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6.

³ In caso di scissione asimmetrica, è necessaria l'approvazione di almeno il 90 per cento dei soci della società trasferente che dispongono di un diritto di voto.

Art. 44 Atto pubblico

La decisione di scissione richiede l'atto pubblico.

Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori

Art. 45 Diffida ai creditori

I creditori di tutte le società partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.

Art. 46 Garanzia dei crediti

¹ Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le società partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti.

² L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito.

³ Invece di prestare garanzia, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.

Art. 47 Responsabilità sussidiaria delle società partecipanti alla scissione

¹ Se un creditore non è stato soddisfatto dalla società cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito (società responsabile a titolo primario), le altre società partecipanti alla scissione (società responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido.

² Le società responsabili a titolo sussidiario possono essere convenute in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se la società responsabile a titolo primario:

- a. ha fatto fallimento;
- b. fruisce di una moratoria o di un differimento del fallimento;
- c. è stata oggetto di una procedura d'esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;
- d. ha trasferito la sede all'estero e non può più essere convenuta in giudizio in Svizzera;
- e. ha trasferito la sede estera da uno Stato all'altro, complicando notevolmente l'esercizio dei diritti del creditore.

Art. 48 Responsabilità personale dei soci

L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

Art. 49 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale

¹ Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni²⁷.

² I lavoratori delle società partecipanti alla scissione possono esigere, conformemente all'articolo 46, la garanzia dei crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

³ Si applica per analogia l'articolo 27 capoverso 3.

Art. 50 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta dall'articolo 28.

Sezione 7: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica

Art. 51 Iscrizione nel registro di commercio

¹ Una volta decisa la scissione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della scissione all'ufficio del registro di commercio.

² Se la società trasferente deve ridurre il suo capitale a causa della separazione, va sottoposto all'ufficio del registro di commercio anche lo statuto modificato.

³ In caso di divisione, la società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della scissione.

Art. 52 Validità giuridica

La scissione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi figuranti nell'inventario sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 1995²⁸ sui cartelli.

Capitolo 4: Trasformazione di società**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 53** Principio

Una società può modificare la propria forma giuridica (trasformazione) senza che i rapporti giuridici ne risultino modificati.

Art. 54 Trasformazioni permesse

¹ Una società di capitali può trasformarsi in:

- a. una società di capitali di diversa forma giuridica;
- b. una società cooperativa.

² Una società in nome collettivo può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. una società cooperativa;
- c. una società in accomandita.

³ Una società in accomandita può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. una società cooperativa;
- c. una società in nome collettivo.

⁴ Una società cooperativa può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. un'associazione iscritta nel registro di commercio, se non dispone di capitale sociale.

⁵ Un'associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società di capitali o in una società cooperativa.

Art. 55 Norme speciali concernenti la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita

- ¹ Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:
- a. un accomandante entra nella società in nome collettivo;
 - b. un socio diventa accomandante.
- ² Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se:
- a. tutti gli accomandanti recedono dalla società;
 - b. tutti gli accomandanti divengono soci illimitatamente responsabili.
- ³ È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come impresa individuale ai sensi dell'articolo 579 del Codice delle obbligazioni^{29,30}
- ⁴ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle trasformazioni previste dal presente articolo.

Sezione 2: Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari

Art. 56

- ¹ Nell'ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote sociali e i diritti societari dei soci.
- ² Nell'ambito della trasformazione della società in una società di capitali, i soci privi di quote sociali hanno diritto a una quota almeno.
- ³ Per le quote senza diritto di voto, la società deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto.
- ⁴ Per i diritti speciali connessi a quote sociali o diritti societari, la società deve attribuire quote equivalenti o un'indennità adeguata.
- ⁵ Per i buoni di godimento, la società deve attribuire diritti equivalenti oppure riscattarli al loro valore reale al momento dell'elaborazione del rapporto di trasformazione.

²⁹ RS 220

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Sezione 3: Costituzione e bilancio intermedio

Art. 57 Disposizioni sulla costituzione

Alla trasformazione si applicano le disposizioni del Codice civile³¹ e del Codice delle obbligazioni³² concernenti la costituzione di una società di forma corrispondente. Non sono applicabili le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura.

Art. 58 Bilancio intermedio

¹ Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi quella di redazione del rapporto di trasformazione o si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla trasformazione devono stilare un bilancio intermedio.

² Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

- a. non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b. le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4:

Progetto di trasformazione, rapporto di trasformazione e verifica

Art. 59 Redazione del progetto di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione redige un progetto di trasformazione.

² Il progetto di trasformazione richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale, rispettivamente dei soci conformemente all'articolo 64.

Art. 60 Contenuto del progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione contiene:

- a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
- b. il nuovo statuto;

³¹ RS 210

³² RS 220

- c. il numero, il tipo e il valore delle quote sociali attribuite ai titolari di quote dopo la trasformazione, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci dopo la trasformazione.

Art. 61 Rapporto di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione redige un rapporto scritto sulla trasformazione.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto di trasformazione previo consenso di tutti i soci.

³ Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo economico e giuridico:

- a. lo scopo e le conseguenze della trasformazione;
- b. il rispetto delle disposizioni sulla costituzione della società previste per la sua nuova forma giuridica;
- c. il nuovo statuto;
- d. il rapporto di scambio delle quote, rispettivamente i diritti societari dei soci dopo la trasformazione;
- e. se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla trasformazione;
- f. gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria.

Art. 62 Verifica del progetto e del rapporto di trasformazione

¹ La società deve far verificare il progetto di trasformazione, il rapporto di trasformazione e il bilancio su cui poggia la trasformazione da un perito revisore abilitato.³³

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.

³ La società deve fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.³⁴

³³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁴ Il perito revisore deve verificare se le condizioni di trasformazione sono adempiute, in particolare se, a trasformazione avvenuta, risulta salvaguardato lo statuto giuridico dei soci.³⁵

Art. 63 Diritto di consultazione

¹ Durante i 30 giorni precedenti la decisione, la società deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei documenti seguenti:

- a. il progetto di trasformazione;
- b. il rapporto di trasformazione;
- c. la relazione di revisione;
- d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

² Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

³ I soci possono chiedere alla società copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁴ La società deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.

Sezione 5: Decisione di trasformazione e iscrizione nel registro di commercio

Art. 64 Decisione di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

- a. per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate; se, a seguito della trasformazione della società in una società a garanzia limitata, è introdotto l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti i soci che ne sono interessati;
- b. in caso di trasformazione di una società di capitali in una società cooperativa, l'approvazione di tutti i soci;

³⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

- c.³⁶ per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
- d. per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali oppure delle responsabilità personali, almeno tre quarti dei soci;
- e. per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

² Nelle società in nome collettivo o in accomandita, il progetto di trasformazione dev'essere approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia prevedere che sia sufficiente l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.

Art. 65 Atto pubblico

La decisione di trasformazione richiede l'atto pubblico.

Art. 66 Iscrizione nel registro di commercio

L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della trasformazione all'ufficio del registro di commercio.

Art. 67 Validità giuridica

La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori

Art. 68

¹ L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

² L'articolo 27 capoverso 3 si applica per analogia alla responsabilità per i debiti derivanti dal contratto di lavoro.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Capitolo 5: Trasferimento di patrimonio

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 69

¹ Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato.³⁷ Il capitolo 3 (Scissione di società) si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari della società assuntrice.

² Sono fatte salve le disposizioni legali e statutarie relative alla protezione del capitale e alla liquidazione.

Sezione 2: Contratto di trasferimento

Art. 70 Conclusioni del contratto di trasferimento

¹ Il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento.

² Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta. Se vengono trasferiti fondi, le parti corrispondenti del contratto richiedono l'atto pubblico. È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede del soggetto giuridico trasferente.

Art. 71 Contenuto del contratto di trasferimento

¹ Il contratto di trasferimento contiene:

- a. la ditta o il nome, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento;
- b. un inventario che designi chiaramente le componenti attive e passive del patrimonio trasferito; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente;
- c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
- d. l'eventuale controprestazione;
- e. un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a seguito del trasferimento di patrimonio.

² Il trasferimento di patrimonio è permesso soltanto se l'inventario presenta un'eccedenza di attivi.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Art. 72 Componenti attive del patrimonio non attribuite

Le componenti attive del patrimonio, i crediti e i diritti immateriali che non possono essere attribuiti sulla base dell'inventario restano al soggetto giuridico trasferente.

Sezione 3: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica**Art. 73**

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve chiedere l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.

² Il trasferimento di patrimonio acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati nell'inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assunto. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 1995³⁸ sui cartelli.

Sezione 4: Informazione dei soci**Art. 74**

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione della società trasferente deve informare i soci del trasferimento di patrimonio nell'allegato al conto annuale. Se non vi è obbligo di allestire il conto annuale, vanno dati ragguagli sul trasferimento di patrimonio nel corso dell'assemblea generale successiva.

² L'allegato o l'informazione nel corso dell'assemblea generale spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

- a. lo scopo e le conseguenze del trasferimento di patrimonio;
- b. il contratto di trasferimento;
- c. la controprestazione del trasferimento;
- d. le ripercussioni del trasferimento di patrimonio sui lavoratori e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale.

³ L'obbligo di informare non sussiste se gli attivi trasferiti sono inferiori al 5 per cento del bilancio complessivo della società trasferente.

Sezione 5: Protezione dei creditori e dei lavoratori

Art. 75 Responsabilità solidale

¹ Per tre anni, i debitori precedenti rispondono solidalmente con il nuovo debitore dei debiti contratti prima del trasferimento di patrimonio.

² Le pretese nei confronti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi tre anni dopo la pubblicazione del trasferimento di patrimonio. Se il credito diviene esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità.

³ I soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio devono garantire i crediti se:

- a. la responsabilità solidale si estingue prima dello scadere del termine di tre anni o
- b. i creditori rendono verosimile che la responsabilità solidale non rappresenta una protezione sufficiente.

⁴ Invece di prestare garanzia, i soggetti giuridici partecipanti al trasferimento possono soddisfare il credito, per quanto non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.

Art. 76 Trasferimento dei rapporti di lavoro e responsabilità solidale

¹ Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni³⁹.

² L'articolo 75 si applica a tutti i debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

¹ La consultazione della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni⁴⁰.

² In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio.

³ Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all'estero.

³⁹ RS 220

⁴⁰ RS 220

Capitolo 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni

Sezione 1: Fusione

Art. 78 Principio

¹ Le fondazioni possono operare fusioni tra loro.

² La fusione è permessa soltanto se è oggettivamente giustificata e, in particolare, favorisce la salvaguardia e la realizzazione dello scopo della fondazione. Le eventuali pretese giuridiche dei destinatari delle fondazioni partecipanti vanno salvaguardate. Se, in vista della fusione, è necessaria una modifica dello scopo, si applica l'articolo 86 del Codice civile⁴¹.

Art. 79 Contratto di fusione

¹ Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.

² Il contratto contiene:

- a. il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;
- b. indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;
- c. la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.

³ Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev'essere oggetto di atto pubblico.

Art. 80 Bilancio

Le fondazioni devono stilare un bilancio e, se sono date le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.

Art. 81 Verifica del contratto di fusione

¹ Le fondazioni devono far verificare il contratto di fusione e i bilanci da un revisore abilitato.⁴²

² Esse devono fornire al revisore tutte le informazioni e i documenti utili.

⁴¹ RS 210

⁴² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

³ Il revisore redige una relazione in cui esamina in particolare se le eventuali pretese giuridiche dei destinatari siano salvaguardate e se esistano crediti noti o prevedibili che non possono essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti alla fusione.

Art. 82 Obbligo d'informare

Prima di chiedere l'approvazione dell'autorità di vigilanza, l'organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'informazione avviene prima della decisione di fusione.

Art. 83 Approvazione ed esecuzione della fusione

¹ Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione della fusione all'autorità competente. La domanda scritta deve attestare l'adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione.⁴³

² È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev'essere approvata da ogni autorità di vigilanza.

³ Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione e, in caso d'approvazione, chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

⁴ Le condizioni di validità giuridica della fusione sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.

Art. 84 Decisione ed esecuzione della fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche

¹ La fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche acquisisce validità giuridica con l'approvazione del relativo contratto da parte dell'organo superiore delle fondazioni partecipanti alla fusione. Se si tratta di fondazioni ecclesiastiche che, in virtù del diritto pubblico, sottostanno alla vigilanza di un ente pubblico, è applicabile per analogia l'articolo 83.

² I destinatari titolari di pretese giuridiche e i membri dell'organo superiore della fondazione che non hanno approvato la decisione di fusione possono, se le condizioni della fusione non sono adempiute, impugnarla dinanzi al giudice entro tre mesi.

⁴³ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 85 Protezione dei creditori e dei lavoratori

¹ Prima di decidere, rispettivamente prima che sia adottata la decisione di fusione, l'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione trasferente deve informare i creditori delle fondazioni partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. I destinatari titolari di pretese giuridiche non possono esigere la costituzione di garanzie.

² L'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione può rinunciare alla diffida ai creditori se il revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio delle fondazioni partecipanti alla fusione.⁴⁴

³ L'eventuale diffida ai creditori è retta dall'articolo 25.

⁴ La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.

Sezione 2: Trasferimento di patrimonio**Art. 86** Principio

¹ Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico.

² Si applica per analogia l'articolo 78 capoverso 2. Il contratto di trasferimento è retto dagli articoli 70–72 e la protezione dei creditori e dei lavoratori dagli articoli 75–77.

Art. 87 Approvazione ed esecuzione del trasferimento di patrimonio

¹ Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione del trasferimento di patrimonio all'autorità di vigilanza competente. La domanda scritta deve attestare che le condizioni del trasferimento di patrimonio sono adempiute.

² È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente.

³ Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione. Una volta passata in giudicato la decisione di approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.

⁴ L'iscrizione nel registro di commercio e le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 73.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Capitolo 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza

Sezione 1: Fusione

Art. 88 Principio

¹ Gli istituti di previdenza possono operare fusioni tra loro.

² La fusione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

³ Rimangono salve le disposizioni del diritto delle fondazioni (art. 80 segg. CC⁴⁵) e della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 89 Bilancio

Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio e, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.

Art. 90 Contratto di fusione

¹ Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

² Il contratto di fusione contiene:

- a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;
- b. indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all'istituto di previdenza assuntore;
- c. la data a decorrere dalla quale gli atti dell'istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell'istituto di previdenza assuntore.

³ Il contratto di fusione richiede la forma scritta.

Art. 91 Rapporto di fusione

¹ Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza redigono un rapporto scritto sulla fusione. Essi possono anche redigerlo insieme.

² Il rapporto spiega e giustifica:

- a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
- b. il contratto di fusione;
- c. le ripercussioni della fusione sui diritti e le pretese degli assicurati.

⁴⁵ RS 210

⁴⁶ RS 831.40

Art. 92 Verifica del contratto di fusione

¹ Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono far verificare il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio dal loro ufficio di controllo e da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Essi possono designare un perito comune.

² Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono fornire alle persone incaricate della verifica tutte le informazioni e i documenti utili.

³ L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale redigono una relazione in cui esaminano se i diritti e le pretese degli assicurati sono salvaguardati.

Art. 93 Obbligo di informare e diritto di consultazione

¹ Gli organi competenti dell'istituto di previdenza devono informare gli assicurati circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni al più tardi al momento di concedere il diritto di consultazione di cui al capoverso 2. Essi devono informare in modo appropriato gli assicurati in merito al diritto di consultazione.

² Durante i 30 giorni precedenti la domanda all'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono consentire agli assicurati di consultare, presso la loro sede, il contratto di fusione e il rapporto di fusione.

Art. 94 Decisione di fusione

¹ La fusione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione e inoltre, nel caso di una società cooperativa, dell'assemblea generale. L'articolo 18 capoverso 1 lettera d si applica per quanto concerne le maggioranze occorrenti.

² Nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico, è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3.

Art. 95 Approvazione ed esecuzione della fusione

¹ Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l'approvazione della fusione all'autorità di vigilanza competente.

² È competente l'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente.

³ L'autorità di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l'esame, l'autorità di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari.

⁴ Una volta passata in giudicato la decisione d'approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

⁵ Le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.

Art. 96 Protezione dei creditori e dei lavoratori

¹ Prima di emanare la decisione, l'autorità di vigilanza deve informare i creditori degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.

² L'autorità di vigilanza può rinunciare alla diffida ai creditori se tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza a disposizione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

³ In caso di diffida ai creditori, questi ultimi possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che l'istituto di previdenza assuntore presti garanzia. Gli assicurati non possono chiedere la costituzione di garanzie.

⁴ L'obbligo di prestare garanzia si estingue se l'istituto di previdenza prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. È applicabile l'articolo 25 capoverso 4. In caso di contestazione, la decisione spetta all'autorità di vigilanza.

⁵ La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.

Sezione 2: Trasformazione**Art. 97**

¹ Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.⁴⁷

² La trasformazione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

³ Si applicano per analogia gli articoli 89–95.

Sezione 3: Trasferimento di patrimoni**Art. 98**

¹ Gli istituti di previdenza possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.

² Si applica per analogia l'articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70–77.

³ I trasferimenti di patrimonio nell'ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

Capitolo 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio a cui partecipano istituti di diritto pubblico

Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi

¹ Gli istituti di diritto pubblico possono:

- a. trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni;
- b. trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni.

² Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici.

Art. 100 Diritto applicabile

¹ Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un soggetto giuridico di diritto pubblico.⁴⁸ In caso di fusione e di trasformazione secondo l'articolo 99 capoverso 1, il diritto pubblico può prevedere disposizioni derogatorie per gli istituti di diritto pubblico partecipanti. Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99–101, tranne che alle imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regolamentazione derogatoria.⁴⁹

² Gli istituti di diritto pubblico devono stilare un inventario che designi chiaramente e valuti le componenti attive e passive del patrimonio interessate dalla fusione, dalla trasformazione o dal trasferimento di patrimonio. I fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno menzionati singolarmente. L'inventario dev'essere verificato da un perito revisore abilitato, se non è garantito altrimenti che l'allestimento e la valutazione dell'inventario sono conformi ai principi riconosciuti in materia di rendiconto.⁵⁰

³ La decisione del soggetto giuridico di diritto pubblico relativa alla fusione, alla trasformazione o al trasferimento di patrimonio è disciplinata dalle disposizioni e dai principi di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

⁴⁸ RU 2012 4617

⁴⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁵⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Art. 101 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

¹ Le fusioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio di istituti di diritto pubblico non devono arrecare danno ai creditori. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono adottare le misure necessarie affinché le pretese di cui agli articoli 26, 68 capoverso 1 e 75 possano essere soddisfatte.

² Per il danno risultante dall'adozione di misure insufficienti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono secondo le norme per loro determinanti.

Capitolo 9: Disposizioni comuni**Sezione 1: Disposizioni esecutive****Art. 102**

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti:

- a. le modalità d'iscrizione nel registro di commercio e i documenti giustificativi da produrre;
- b. le modalità d'iscrizione nel registro fondiario e i documenti giustificativi da produrre.

Sezione 2: Tasse di mutazione**Art. 103**

È esclusa la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni ai sensi degli articoli 8 capoverso 3 e 24 capoversi 3 e 3^{quater} della legge federale del 14 dicembre 1990⁵¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Rimangono salvi gli emolumenti a copertura delle spese.

Sezione 3: Domanda d'iscrizione nel registro fondiario**Art. 104**

¹ Se non è applicabile il termine abbreviato di cui al capoverso 2, il soggetto giuridico assuntore o, in caso di trasformazione, il soggetto giuridico che cambia forma giuridica chiede all'ufficio del registro fondiario, entro tre mesi dalla data in cui la fusione, scissione o trasformazione acquisisce validità giuridica, l'iscrizione di tutte le modifiche derivanti da tali operazioni.

² Il soggetto giuridico assuntore chiede all'ufficio del registro fondiario l'iscrizione del trapasso di proprietà di un fondo non appena l'operazione acquisisce validità giuridica se:

⁵¹ RS 642.14

- a. in caso di fusione di associazioni o di fondazioni, il soggetto giuridico trasferente non è iscritto nel registro di commercio;
- b. il fondo gli è stato trasferito mediante separazione;
- c. il fondo gli è stato trasferito mediante trasferimento di patrimonio.

³ Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a e b il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore va accertato, quale legittimazione del trapasso, mediante atto pubblico.

⁴ Il pubblico ufficiale che procede alla stesura dell'atto pubblico di accertamento secondo il capoverso 3 o dell'atto pubblico secondo l'articolo 70 capoverso 2 è autorizzato a chiedere agli uffici del registro fondiario, per conto del soggetto giuridico assuntore, l'iscrizione delle modifiche.

Sezione 4: Controllo delle quote sociali e dei diritti societari

Art. 105

¹ Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2.

² La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore.

³ Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore.

⁴ L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione.

Sezione 5:

Contestazione delle decisioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio da parte dei soci

Art. 106 Principio

¹ Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione.

² I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall'organo superiore di direzione o di amministrazione.

Art. 107 Consequenze di un vizio

¹ Se un vizio può essere sanato, il giudice impartisce ai soggetti giuridici interessati un termine per provvedervi.

² Se un vizio non è sanato entro il termine impartito o non è possibile sanarlo, il giudice annulla la decisione e ordina i provvedimenti necessari.

Sezione 6: Responsabilità

Art. 108

¹ Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incumbenti. È fatta salva la responsabilità dei promotori.

² Tutte le persone che si occupano della verifica della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incumbenti.

³ Si applicano gli articoli 756, 759 e 760 del Codice delle obbligazioni⁵². In caso di fallimento di una società di capitali o di una società cooperativa, sono applicabili per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.

⁴ La responsabilità delle persone che agiscono per conto di un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 109 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 110 Disposizione transitoria

La presente legge si applica alle fusioni, alle scissioni, alle trasformazioni e ai trasferimenti di patrimonio che sono notificati per iscrizione al registro di commercio dopo la sua entrata in vigore.

⁵² RS 220

Art. 111 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ L'articolo 103 entra in vigore cinque anni dopo le altre disposizioni della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2004⁵³

L'art. 103 entra in vigore il 1° luglio 2009

⁵³ DCF del 21 apr. 2004.

Allegato
(art. 109)

Modifica del diritto vigente

...⁵⁴

⁵⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2004** 2617.